

Codice A1103A

D.D. 14 dicembre 2021, n. 860

Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 57-COV/2020).



ATTO DD 860/A11000/2021

DEL 14/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 57-COV/2020)

Visti gli atti trasmessi, con Pec del 09/06/2020, dall'Ente Guardia di Finanza 2° Nucleo Operativo Metropolitano Torino – Sezione Operativa 1ª Squadra Operativa Volante a carico del signor *omissis* nato in *omissis* il *omissis* e domiciliato in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 51/2020 del 06/04/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21/03/2020, relativo al divieto di svolgere all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività ludica, motoria o ricreativa singolarmente lontano dalla propria abitazione;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo, né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21/03/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- Art. 74 della Legge Regionale n. 15 del 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;
- Artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- L. 3/8/1999, n. 265, art. 10

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notificazione previste dalla legge;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un

decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri